

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DEI RISARCIMENTI DANNI

INDICE

Art. 1	Oggetto.....	2
Art. 2	Copertura assicurativa.....	2
Art. 3	Oneri dei danneggiati.....	3
Art. 4	Modalità di presentazione della domanda.....	3
Art. 5	Integrazione e regolazione della richiesta.....	4
Art. 6	Istruttoria del procedimento. Adempimenti dell'Ufficio Assicurativo.....	5
Art. 7	Conclusione del procedimento. Adempimenti dell'Ufficio Assicurativo..	6
Art. 8	Termine del procedimento.....	6
Art. 9	Liquidazione del risarcimento danni.....	6
Art. 10	Parere del Collegio dei Revisori.....	7
Art. 11	Cause di esclusione della responsabilità	7
Art. 12	Azioni giudiziali e negoziazione assistita	8
Art. 13	Rappresentanza processuale del Comune di Rosignano Marittimo.....	8
Art. 14	Entrata in vigore.....	8

ART. 1 OGGETTO

Il Comune di Rosignano Marittimo, qualora sia civilmente responsabile ai sensi degli art. 2043 e ss., si obbliga a indennizzare il danneggiato a titolo di risarcimento di danno involontariamente cagionato a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione allo svolgimento delle attività, all'esercizio e al funzionamento dei pubblici servizi che istituzionalmente competono al Comune nell'ambito del proprio territorio.

La materia del risarcimento danni causati ai privati in dipendenza dell'attività di gestione del territorio posta in essere dal Comune di Rosignano Marittimo è regolamentata dalle disposizioni che seguono.

ART. 2 COPERTURA ASSICURATIVA

Il Comune ha facoltà di stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi.

In presenza di lesioni fisiche e/o danni materiali la cui quantificazione sia inferiore alla franchigia contrattuale il sinistro viene gestito dall'Ente direttamente e/o con il supporto di società di servizi esterna.

Se il danno viene quantificato in un importo superiore alla franchigia contrattuale, senza che ciò costituisca alcun riconoscimento di responsabilità dell'Ente, la pratica viene gestita direttamente dalla compagnia assicurativa che compie tutti gli adempimenti istruttori necessari per verificare la dinamica del sinistro denunciato.

ART. 3 ONERI DEI DANNEGGIATI

A garanzia della trasparenza e della speditezza del procedimento, i privati che, nei limiti di cui all'art. 1 comma 1, lamentano la produzione di un danno loro arrecato dall'azione od omissione del Comune, richiedono, all'atto del sinistro, l'immediato intervento della Polizia Municipale o di altro organo di Polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, che possono avvalersi, ove possibile, della collaborazione dell'U.O. Manutenzioni dell'Ente al fine di constatare le cause e le modalità dell'accaduto e di predisporre tempestivamente interventi volti al ripristino dei luoghi danneggiati.

ART. 4 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Alla richiesta di risarcimento *per i soli danni materiali* indirizzata al Sindaco – Ufficio Assicurativo, deve essere necessariamente allegata la seguente documentazione:

1. Copia della carta di identità e/o della patente di guida;
2. L'indicazione di un eventuale indirizzo e-mail;
3. L'indicazione precisa del luogo, data ed ora dell'evento dannoso;
4. La dettagliata descrizione della dinamica del sinistro;
5. L'indicazione di eventuali dichiarazioni testimoniali;
6. Copia del documento di identità dell'eventuale testimone/i;
7. Il rapporto di servizio di un organo di polizia stradale intervenuto;
8. Documentazione fotografica del luogo del sinistro e del danno riportato;
9. La copia del libretto di circolazione, fronte/ retro, di eventuali veicoli coinvolti;
10. La fattura e/o il preventivo per i lavori di ripristino;
11. Le foto del veicolo eventualmente danneggiato;
12. Ogni altro documento ritenuto opportuno a corredo della richiesta;

13. La liberatoria ai fini del trattamento dei dati personali per la normativa sulla Privacy;

Alla richiesta di risarcimento ***per i danni materiali e fisici*** indirizzata al Sindaco – Ufficio Assicurativo, oltre alla documentazione di cui sopra, devono essere allegati:

14. Il referto del medico rilasciato dal Reparto di Pronto Soccorso dell'Ospedale;

15. Le certificazioni mediche eventuali rilasciate dal medico curante;

16. Le eventuali spese mediche documentate.

La richiesta di risarcimento danni così corredata può essere inoltrata in carta libera, oppure utilizzando l'apposito modulo disponibile presso il Comune o scaricabile dal sito internet <http://www.comune.rosignano.livorno.it>, mediante una delle seguenti modalità:

- posta elettronica certificata all'indirizzo:
comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it
- consegna al Polisportello – Via dei Lavoratori, n. 21 Rosignano Marittimo - da Lunedì a Venerdì - ore 8.30 – 13.00, Martedì e il Giovedì anche 15.30 - 17.45;
- raccomandata a/r indirizzata al Comune di Rosignano Marittimo – Via dei Lavoratori n. 21, 57016 Rosignano Marittimo (LI).

ART. 5 INTEGRAZIONI E REGOLAZIONE DELLA RICHIESTA

In caso di richiesta incompleta l'Ufficio Assicurativo nella missiva di avvio del procedimento invita l'istante, per una sola volta, a fornire preferibilmente con modalità elettronica le integrazioni ed i chiarimenti ritenuti necessari per la regolarizzazione della richiesta, assegnando un termine per il riscontro non superiore a 15 (quindici) giorni dalla data di trasmissione dell'atto, e senza peraltro che ciò costituisca, al momento, alcun riconoscimento di responsabilità da parte dell'Ente.

ART. 6 ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO – ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO ASSICURATIVO

L'Ufficio Assicurativo avvia il procedimento istruttorio entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza e ne dà comunicazione in forma scritta al richiedente.

Qualora l'Ente sia provvisto di copertura assicurativa per il rischio RCT/O che preveda la gestione esternalizzata dei sinistri sotto franchigia, provvede tempestivamente a dare comunicazione alla compagnia assicurativa, alla quale rimette copia integrale degli atti. Di tale adempimento dà sollecita notizia al richiedente o al suo procuratore legale.

Qualora l'Ente sia obbligato in virtù della polizza assicurativa vigente alla gestione internalizzata dei sinistri sotto franchigia, istruisce preliminarmente la pratica sulla scorta della relazione di Polizia Municipale o di altro organo di polizia stradale intervenuto sul luogo del sinistro. Esperisce in ogni caso gli opportuni accertamenti e rilievi tecnici, anche con l'aiuto del Servizio competente per materia, al fine di creare un quadro il più possibile completo in fatto e diritto della dinamica e delle cause del sinistro. Nel caso in cui il reclamante abbia subito lesioni personali e dall'istruttoria emerga la responsabilità del Comune nella causazione dell'evento dannoso, può procedere alla nomina di un consulente medico legale di parte per l'accertamento di eventuali postumi permanenti anche mediante l'istituzione di un apposito albo.

Per i sinistri sotto franchigia contrattuale la cui attività istruttoria, per la particolare complessità, richieda l'intervento di professionisti medico legali/ tecniche non presenti all'interno dell'Ente, l'Ufficio assicurativo può avvalersi del supporto di società di servizi esterna.

ART. 7 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Se dall'istruttoria effettuata la richiesta risulta ammissibile, l'Ufficio Assicurativo sottopone al Responsabile del Servizio una proposta di transazione; se al contrario, risulta inammissibile, sottopone al Responsabile del Servizio i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.

Rientra nella discrezionalità del Responsabile del servizio discostarsi motivatamente da quanto proposto dall'Ufficio Assicurativo.

Dell'eventuale accoglimento o rigetto dell'istanza, l'Ufficio Assicurativo dà notizia al richiedente in forma scritta.

L'Ufficio assicurativo può valutare eventuali richieste di riesame del provvedimento di diniego, solo sulla base di elementi di novità posti a fondamento delle stesse.

ART. 8 TERMINE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento avviato a seguito della richiesta di risarcimento non è soggetto ad alcun termine di conclusione, in quanto, le fasi relative all'attività di raccolta di degli elementi istruttori, ovvero, l'eventuale contraddittorio con la parte danneggiata, non sono preventivamente ponderabili.

ART. 9 LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO DANNI

Se la proposta transattiva eventualmente avanzata dall'Ente viene accettata dall'istante, questi riscuote l'indennizzo tramite accredito sul proprio conto corrente o altra modalità di pagamento richiesta.

Ai fini della liquidazione il danneggiato dovrà produrre adeguata documentazione fiscalmente valida e debitamente quietanzata relativa alle spese ammesse ed a quelle effettivamente sostenute in relazione al sinistro, fino alla concorrenza dell'importo riconosciuto dal Comune a titolo di risarcimento.

Con la sottoscrizione dell'atto di quietanza e la riscossione dell'indennizzo da parte dell'istante, la pratica viene conclusa e archiviata.

ART. 10 PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Ai sensi di quanto stabilito dall'art 30 del Regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C n.140 del 30/10/1997 e s.m.i, l'organo di revisione economico finanziario dell'Ente è competente ad esprimere un proprio parere in materia di risarcimento civile a favore di terzi, qualora la pretesa azionata sia superiore ad € 5.000,00.

ART. 11 CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA'

La richiesta di risarcimento danni è respinta per:

- ☞ sinistri verificatisi a causa di palese negligenza, distrazione, disattenzione o altra condotta irrispettosa delle normali regole di diligenza e buon comportamento stradale e pedonale compiuta dal danneggiato, secondo il dispositivo dell'art. 1227 comma 2 del Codice Civile;
- ☞ sinistri rispetto ai quali sia ravvisabile una violazione delle norme del Codice della Strada o del Codice Civile, anche secondo l'interpretazione della Suprema Corte di Cassazione;
- ☞ sinistri verificatisi in occasione di manifestazioni, cortei, comizi o altra circostanza, ancorché autorizzata, in cui si costituisca un assembramento di persone;
- ☞ sinistri verificatisi a causa di dissesti della platea stradale debitamente segnalati, ovvero non costituenti insidia o trabocchetto oppure occorsi in cantieri di lavoro – ovunque aperti – affidati a società terze;
- ☞ sinistri verificatisi per eventi eccezionali ed esterni al potere di custodia – comunque intesa dall'Ente, cioè quando il danno è causato da eventi atmosferici, ovvero calamità naturale o lo stato di assoluta eccezionalità;
- ☞ sinistri verificatisi per qualsiasi altra causa che il giudice di legittimità avrà valutato come esimente della responsabilità del Comune.

ART. 12 AZIONI GIUDIZIALI E NEGOZIAZIONE ASSISTITA

In seguito al provvedimento di diniego l'istante può proporre azione civile presso il foro competente, previo invito alla stipula di una negoziazione assistita nei casi previsti dal D.L. 132/2014.

In sede di negoziazione assistita o di giudizio civile, l'ufficio assicurativo previo parere del legale incaricato, può valutare nuovi elementi istruttori ai fini di una eventuale composizione transattiva.

ART. 13 RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DEL COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Se il danneggiato propone ricorso all'autorità giudiziaria civile avverso il provvedimento di risarcimento o diniego, il Comune si costituisce nel giudizio a norma degli articoli 98 e ss. del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e servizi approvato con D.G. 41/2010 e s.m.i.

ART. 14 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui diviene esecutiva la deliberazione approvata dalla Giunta Comunale.